

20 LUGLIO 2026

AREA DIREZIONE

OGGETTO: SETTORE PATRIMONIO: INCARICO PER L'ADEGUAMENTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEL NUOVO STUDENTATO A S. BARTOLAMEO TRENTO "BLOCCO G" SITO SULLA P.F. 1189 NEL C.C. DI TRENTO: AFFIDAMENTO DIRETTO A NOVA AGENZIA SRL TRAMITE LA PIATTAFORMA CONTRACTA

CIG: BC75132465

CUP: H65G22000000006

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istitutiva dell'Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all'Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari tra cui i servizi abitativi.

Per l'attuazione di tale finalità l'Ente dispone di un patrimonio immobiliare, sia di proprietà che a disposizione a vario titolo, che intende ampliare al fine di fornire nuove soluzioni rispetto alle crescenti richieste di alloggio degli studenti.

In particolare, l'Ente intende realizzare l'immobile "Blocco G", a completamento delle residenze universitarie di San Bartolameo, nell'area individuata dalla p.f. 1189 C.C. Trento, acquistata a seguito dell'autorizzazione disposta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Opera Universitaria n. 4 del 18 marzo 2022 e approvata dalla deliberazione della Giunta della Provincia Autonoma di Trento n. 668 di data 22 aprile 2022, giusto atto notarile del 27 aprile 2022 con Consorzio Formazione Cultura Servizi S.c., repertorio n. 75.850 registrato a Trento il 29 aprile 2022 al n. 10947.

Al fine di partecipare al bando del Ministero dell'Università e Ricerca (MUR) di cui al D.M. 1257 del 30 novembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 di data 16 febbraio 2022, il quale prevedeva l'erogazione di finanziamenti relativi a strutture residenziali universitarie, con le determinazioni del direttore n. 34, 36 e 40 di data 2 marzo 2022, sono stati approvati il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (di seguito anche DOCFAP) e il Documento di indirizzo alla Progettazione (di seguito anche DIP) ed è stato autorizzato l'affidamento a professionisti esterni dell'incarico della progettazione preliminare e del Progetto di Fattibilità tecnico-economica (di seguito anche PFTE).

Previo deliberazione della Giunta provinciale n. 780 del 6 maggio 2022 con cui la Provincia di Trento ha messo a disposizione di Opera Universitaria le somme che esulano dal finanziamento del MUR, in data 17 maggio 2022, Opera ha trasmesso al MUR tutti i documenti progettuali necessari alla richiesta di cofinanziamento, in particolare il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP)

dell'intervento (approvato con la succitata determinazione del Direttore n. 36 di data 2/3/2022) e il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE), redatto dai professionisti incaricati, in conformità a quanto previsto dall'art. 6, c. 3 lett. b) della L.p. 26/93 e dal D. Lgs. 50/2016, è stato acquisito al protocollo dell'Ente al n. 3502 di data 24/05/2022, successivamente aggiornato con nota di protocollo n. 13190 di data 21/11/2022.

A seguito dell'abrogazione del comma 7, lett. e) dell'art. 8 del D.M. 1257 del 30 novembre 2021, relativo allo stanziamento di fondi PNRR di cofinanziamento degli interventi proposti dalle Province autonome di Trento e Bolzano, la Provincia Autonoma di Trento, con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1632 del 8 settembre 2023, e successivamente con deliberazione n. 1777, del 21 novembre 2025 ha rimodulato i finanziamenti concessi all'Opera Universitaria per dare copertura al progetto "Blocco G" dello Studentato S. Bartolameo;

Visto il D.M. 1488 del 6 novembre 2023 che ha ammesso il suddetto progetto a cofinanziamento con riserva, subordinatamente alla disponibilità di risorse attraverso l'utilizzo di fondi statali, e visto il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca di data 5 agosto 2025 (Ulteriore scorrimento della graduatoria di cui alla fase 2 dell'allegato B del decreto 6 novembre 2023 - V bando legge n. 338/2000), pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 13/9/2025 (n. 213) con cui sono state messe a disposizione le risorse necessarie per l'intervento di Opera Universitaria, oggetto del presente provvedimento;

preso atto che la decisione del MUR di finanziare il progetto tramite fonti statali ha fatto venir meno, non solo gli obblighi stringenti derivanti dalla normativa PNRR, ma anche il disposto di cui all'art. 48 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, per cui alla stregua del parere del Ministero delle Infrastrutture n. 2017 del 28/05/2023, non trova applicazione la disciplina transitoria codicistica di cui all'art 225 co. 8 del d.lgs. 36/2023 in base alla quale *"nel caso in cui l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante può procedere all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economica (...) redatto ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50"*;

preso atto che a partire dal 1° luglio 2023, ai sensi dell'art. 229 dello stesso D. Lgs. 36/2023, hanno acquistato efficacia le disposizioni del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, il quale ha introdotto anche una riduzione dei livelli di progettazione (progetto di fattibilità tecnico – economica e progetto esecutivo) e un contenuto minimo degli stessi sulla base del combinato disposto dall'art. 41 del d.lgs. 36/2023 e dall'Allegato I.7;

preso altresì atto che, sulla base dell'art. 36 co. 17 della L.p. 9/2023, a partire dal 15 settembre 2023, sono diventate efficaci le modifiche e le abrogazioni aventi lo scopo di adeguare l'ordinamento provinciale rispetto alle norme dettate dal D.lgs. 36/2023;

visto l'art. 37, co. 38, della medesima L.p. 9/2023, secondo cui *"i contenuti dei progetti elaborati secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente prima della data di entrata in vigore di questa legge sono adeguati a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, come modificato da questo articolo, ad eccezione dei casi in cui, alla data prevista dal comma 37, la progettazione di livello definitivo o esecutivo è già stata approvata o alla medesima data sono già stati acquisiti tutti i pareri necessari per la sua approvazione"*;

dato atto che il progetto di fattibilità tecnico economica, inviato al Ministero dell'Università e della Ricerca, ai fini della concessione dell'utilizzo dei fondi del PNRR, non è stato approvato alla data del 15 settembre 2023;

preso atto della necessità dell'adeguamento del PFTE al fine di renderlo conforme alle prescrizioni attualmente vigenti del D. Lgs. 36/2023, come rilevato anche dalla Struttura di progettazione dell'Agenzia del Demanio in forza della convenzione sottoscritta da tale Ente e dalla Provincia Autonoma di Trento (prot. Opera n. 3785 di data 7/4/2025 di cui si è preso atto con determinazione del direttore n. 96 del 10 aprile 2025);

rilevato che per poter procedere alla realizzazione dell'intervento immobiliare è necessario il Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica, il quale presuppone la redazione di un Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) aggiornato anch'esso ai contenuti previsti dall'Allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023 oltre che nella stima del quadro economico dell'opera;

dato atto che con determinazione del direttore n. 110 di data 21 maggio 2026 è stato riapprovato il Documento di Indirizzo della Progettazione, che sostituisce quello approvato con la determinazione n. 36 di data 2 marzo 2022, il quale ha conseguentemente approvato anche l'aggiornamento del quadro economico riguardante lo studentato S. Bartolameo – Blocco G;

il quadro economico complessivo lordo ammonta quindi a euro 16.939.459,39 come risulta dal Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) predisposto dall'Ente in collaborazione con la Struttura per la progettazione dell'Agenzia del Demanio, con un incremento del 29,13% rispetto al quadro economico elaborato nel 2022, presentato al MUR in sede di candidatura a finanziamento per cui al netto delle spese già sostenute (euro 205.881,38) il fabbisogno residuo ammonta ad euro 16.733.578,01;

visto l'art. 6 dell'Allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023 secondo cui *“il progetto di fattibilità tecnico-economica, di seguito «PFTE», costituisce lo sviluppo progettuale della soluzione che (..) presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la collettività”*,

visto altresì l'art. 21 del medesimo Allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023 in base al quale *“nel caso in cui il PFTE sia posto a base di un appalto di progettazione ed esecuzione, il progetto deve essere sviluppato con un livello di approfondimento tale da individuare prestazionalmente le caratteristiche principali, anche geometriche, formali, tecnico-costruttive e materiche, dell'intervento e segnatamente quelle alle quali il committente attribuisce rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei risultati desiderati”*;

visto il quesito del supporto giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 3619 di data 23/06/2025, in base al quale una stazione appaltante non qualificata per la fase di progettazione e affidamento dei lavori può affidare a un professionista esterno la progettazione dell'opera in quanto *“per poter procedere all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante deve avere la qualificazione per la progettazione e l'affidamento di servizi secondo le indicazioni di valore indicati al precitato art. 5 dell'Allegato II.4”*;

visto altresì il parere dell'Esperto risponde della Provincia Autonoma di Trento n. 515, evaso in data 18/02/2026, che nel menzionare il parere MIT testé citato, conferma sia la possibilità per la stazione

appaltante di affidare gli incarichi di progettazione e di verifica di un'opera pubblica avvalendosi della qualificazione per la progettazione e affidamento di servizi e forniture, sia la facoltà di adottare gli atti tecnico – progettuali riguardanti l'approvazione dei documenti progettuali e la validazione della verifica, fermo restando l'obbligo di ricorso ai metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'art. 17 co. 1 bis e 1 ter della L.p. 26/1993;

visto che il livello di qualificazione nell'ambito dei servizi e delle forniture dell'Ente, corrispondente a "SF2", risulta essere sufficiente al fine dell'affidamento degli incarichi di progettazione di un'opera pubblica attinenti ai servizi di architettura e di ingegneria;

dato atto che l'incarico per la progettazione preliminare edilizia, strutturale e relazione geologica relativamente alle singole prestazioni individuate e per l'approfondimento delle stesse, nonché per il coordinamento del gruppo di progettazione e per la redazione del PFTE relativa al nuovo studentato a Trento "blocco G studentato S. Bartolameo", sito sulla p. f. 1189 nel C.C. di Trento, autorizzato con la determinazione del direttore n. 40 di data 2 marzo 2022, alla società Nova Agenzia di Arco – C.F. e P. IVA: 02302140229 – con sede in via S. Caterina a Rovereto, nella persona dell'arch. Caci Gaetano, verso un corrispettivo pari ad € 124.847,85.= oltre ad € 4.993,91 per oneri previdenziali al 4% ed € 28.565,19.= per IVA al 22% per un totale complessivo di € 158.406,95, è stato affidato tramite ordinativo MEPAT n. 5000315314 di medesima data (prot. Opera n. 1503 dd. 02/03/2022);

visto il progetto di fattibilità tecnico economica di cui al prot. Opera n. 3502 di data 24/05/2022, come successivamente aggiornato con nota di prot. Opera n. 13190 di data 21/11/2022;

considerato che, per i motivi sopra esposti, vi è l'esigenza di adeguamento del PFTE alle previsioni del d.lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della L. 21 giugno 2022 n. 78", come aggiornato dal d.lgs. 209/2024, e al Dm 24/11/2025, riguardante l'adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi, che aggiorna e sostituisce la precedente versione a partire dal 2 febbraio 2026;

dato atto che la ditta Nova Agenzia Srl, conosce il progetto in questione, ha effettuato i sopralluoghi, avuto interlocuzioni con il Comune di Trento e confronti continui con Opera Universitaria in merito alle necessità tecnico-gestionali legate alle strutture residenziali adibite a studentato in ragione dell'incarico di progettazione precedente;

dato atto altresì della complessità del progetto legata alla settorialità del comparto della residenza universitaria connessa con L. 338/2000;

visto l'art. 20 co. 3 della L.p. 26/1993 in base al quale *"in caso di interventi comportanti la soluzione di complesse questioni tecniche, ovvero per la predisposizione di progetti richiedenti l'apporto di una pluralità di competenze specialistiche, ovvero in caso di esigenze organizzative delle amministrazioni aggiudicatrici determinate da carenze anche temporanee di organico o di competenze specifiche, le attività di progettazione possono essere affidate, anche parzialmente, ai soggetti di riconosciuta e specifica competenza in relazione ai lavori da progettare"*;

dato atto che all'interno dell'Ente non vi è una struttura stabile a supporto del RUP in possesso della pluralità delle competenze specialistiche necessarie per la complessità del progetto in questione, si ritiene necessario affidare l'incarico relativo all'aggiornamento del PFTE al medesimo professionista esterno che lo ha redatto, ai sensi dell'articolo sopra citato;

vista infatti la risposta sulla piattaforma dell'Esperto risponde della Provincia Autonoma di Trento n. 543 di data 16/04/2026, in base alla quale nel caso di affidamento di incarichi professionali esterni, compete al RUP sia la scelta del professionista sia il sistema di affidamento dei servizi che la tipologia di contratto da stipulare, sulla base dell'art. 15 del codice e del relativo Allegato I.2;

si ritiene che la conoscenza dell'intervento da parte della ditta possa infatti consentire di ridurre i tempi di approvazione del PFTE, e di rispettare le tempistiche imposte dal D.M. 1257 del 30 novembre 2021 e del cronoprogramma del DIP;

considerato inoltre che la scelta dell'operatore economico in questione è conforme al principio di rotazione così come disciplinato dall'art. 49 co. 2 del d.lgs. 36/2023 e dal punto 3. della Delibera di Giunta provinciale 43/2026 *“Linee Guida per l’uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19 ter della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2. Revisione deliberazione n. 307/2020”* in quanto non si tratta dell'operatore economico *“risultato aggiudicatario di (..) appalto immediatamente anteriore per il quale sia intervenuta l’aggiudicazione o la decisione di contrarre nel caso di affidamento diretto (..) nello stesso settore di servizi e nella stessa fascia di valore economico così come individuati nelle presenti linee guida”*;

visto infatti il punto 3.3. della Delibera di Giunta provinciale n. 43/2026 secondo cui tra le diverse attività professionali che *“devono di norma essere raggruppate con riguardo alla loro natura e affidate distintamente in ragione del relativo importo”* vi è la *“progettazione (sia impiantistica, strutturale, architettonica, comprensiva di tutte le analisi indagini e rilievi preliminari necessari)”* si precisa che il precedente affidamento relativo ai servizi di architettura e di ingegneria riguardante l'attività di progettazione delle opere degli impianti elettrici e meccanici attinente alla medesima fascia di importo è stato affidato alla Stea Progetto srl con determinazione n. 20 di data 29 gennaio 2025;

dato atto che l'Ente ha verificato l'iscrizione della Nova Agenzia srl nell'elenco degli operatori economici *“incarichi tecnici”* della PAT, istituito ai sensi dell'art. 19 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 ed in conformità alla circolare PAT, prot. Opera 3883 di data 08/06/2021, il quale risulta presente nella categoria *“servizi di progettazione, verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per opere di ingegneria civile e industriale”* e nella sottocategoria *“progettazione di opere di Ingegneria Civile e industriale”* e che risulta avere competenza, specializzazione e comprovata esperienza nell'ambito dei Progetti di fattibilità tecnico economica;

dato atto che il professionista della suddetta società responsabile dello svolgimento dell'incarico in oggetto risulta essere l'architetto Marco Angelini, avente la qualifica di Direttore Tecnico della Società, iscritto all'ordine degli Architetti di Trento con numero 553 e risulta in possesso dei requisiti richiesti in base al curriculum;

visto l'art. 10 co. 8 ter della L.p. 2/2016 secondo cui *“al fine di garantire la qualità della prestazione, gli incarichi relativi ai servizi di ingegneria e architettura sono affidati di norma distintamente con riguardo alla progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza, individuando la procedura di scelta del contraente in base al valore complessivo della singola prestazione, in considerazione della natura, specificità e contenuto omogeneo di ciascuna prestazione”*;

tenuto conto che, come si evince dal punto 5.2 del Documento di Indirizzo alla Progettazione, approvato di cui al prot. Opera n. 5477 di data 14/05/2026, il progetto esecutivo verrà sviluppato mediante ricorso all'Appalto Integrato;

preso atto che la convenzione in essere tra la Provincia autonoma di Trento e la struttura per la progettazione dell'Agenzia del Demanio per l'espletamento dei servizi di ingegneria e architettura finalizzati agli interventi di costruzione dell'immobile denominato "*Blocco G*" (di cui l'Ente ha preso atto con determinazione n. 96 di data 10 aprile 2025) è stata risolta dalla Provincia in data 8 aprile 2026, previo accordo di Opera Universitaria, alla luce della necessità di rispettare i termini del DM 1257/2021 e del cronoprogramma del DIP come sopra menzionato;

visto l'art. 7 c. 1 della L.p. 26/1993 il quale prevede che "*Le amministrazioni aggiudicatrici possono motivatamente delegare integralmente o parzialmente alle amministrazioni di cui al medesimo comma, ovvero ad altre amministrazioni pubbliche l'esercizio delle proprie competenze relative alla realizzazione di specifici lavori pubblici*", ove per amministrazioni aggiudicatrici si intendono quelle di cui all'art 5, comma 1 della L.P. 2/2016, tra le quali rientrano sia Opera universitaria sia la Provincia autonoma di Trento, qualificata di diritto e in grado di gestire tutte le attività occorrenti alla realizzazione dell'intervento attraverso le proprie Agenzie;

dato atto che con la deliberazione del Consiglio di amministrazione di Opera n. 7 di data 24 aprile 2026, è stato approvato lo schema di atto di delega con l'Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche della Provincia Autonoma di Trento per lo svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione del completamento dello studentato S. Bartolameo (Blocco G);

dato atto che con determinazione del direttore n. 131 di data 15/06/2026, a seguito di alcune modifiche di carattere non essenziale, è stato nuovamente approvato lo schema di atto di delega;

dato atto che con determinazione del dirigente dell'Agenzia provinciale per le opere pubbliche (Apop) n. 6715 di data 23 giugno 2026 è stata accettata la delega di Opera Universitaria inerente tutti i compiti e le attività necessarie alla realizzazione dello studentato "San Bartolameo (Blocco G)", ai sensi dell'art. 7 della L.p. 23/1993 e del d.lgs. 36/2023;

dato atto che in data 25/06/2026 è stato firmato l'atto di delega in questione inserito nel Registro della raccolta contratti al Repertorio n. 395 avente ID 173625808 di medesima data;

considerato quindi che al fine del calcolo del valore dell'appalto non rientra né l'importo relativo al progetto esecutivo né quello attinente alla perizia geologica/geotecnica la quale verrà effettuata internamente attraverso l'ausilio dell'Ufficio geologia applicata alla protezione civile della Provincia autonoma di Trento;

dato atto che è stato elaborato il calcolo del corrispettivo attraverso il software blumatica, ai sensi del D.M. 17/06/2016 e dell'Allegato I.13 del d.lgs. 36/2023, che considerando l'attività oggetto del presente affidamento, individua il corrispettivo teorico relativo alla redazione ex novo del PFTE dell'intervento determinando in complessivi € 390.822,70;

dato atto che in data 21/05/2026, con nota di prot. Opera 5749, è stato quindi richiesto alla Nova Agenzia srl un preventivo di spesa per l'aggiornamento del PFTE, in considerazione del fatto che la

progettazione deve essere redatta anche in BIM e in data 22/05/2026 (prot. Opera 5785) è stata quindi consegnata sul supporto informatico la documentazione riguardante:

- calcolo corrispettivi per l'elaborazione del PTFE nella sua interezza,
- DIP 2026
- allegati al DIP 2026
- Verifica dell'Agenzia del Demanio,
- PFTE2022,
- Capitolato informativo;

preso atto che in data 11/06/2026, con nota prot. Opera n. 6561 di medesima data, la ditta Nova Agenzia srl ha quindi presentato la propria offerta economica precisando che l'importo complessivo è stato determinato prendendo come riferimento il calcolo parametrico predisposto ai sensi del D.M. 17/06/2016 e dell'Allegato I.13 al d.lgs. 36/2023 appena citato, procedendo alla relativa rimodulazione sulla base del livello di completamento già raggiunto dal PFTE2022 e delle attività residue necessarie per l'adeguamento ai contenuti dell'Allegato I.7 del d.lgs. 36/2023:

visto che il caso specifico non riguarda la redazione ex novo del PFTE il cui corrispettivo corrisponderebbe a € 390.822,70, bensì l'aggiornamento, l'integrazione e l'adeguamento al d.lgs. 36/2023 di un PFTE già sviluppato ai sensi del d.lgs. 50/2016 il quale comprendeva elaborati progettuali, modelli BIM, documentazione tecnica, autorizzativa e istruttoria già disponibili, è stata effettuata una valutazione del livello di completamento già raggiunto dal PFTE2022 rispetto ai contenuti richiesti dall'Allegato I.7 al d.lgs. 36/2023;

in considerazione del differente livello di approfondimento raggiunto dalle diverse discipline progettuali, sono quindi stati adottati coefficienti di riduzione differenziati per categoria d'opera, correlati al livello di completamento già raggiunto dal PFTE e alla conseguente quota residua di attività necessaria per l'adeguamento ai contenuti dell'Allegato I.7 del d.lgs. 36/2023;

in particolare per la categoria E.06 è stato considerato il livello di approfondimento già raggiunto dalla progettazione architettonica sviluppata nell'ambito del PFTE2022, mentre per le categorie strutturali e impiantistiche sono state valutate le attività di aggiornamento e integrazione necessarie ai fini dell'adeguamento ai contenuti dell'Allegato I.7 del Dlgs. 36/2023 e del successivo affidamento mediante appalto integrato ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 36/2023;

Categoria	Corrispettivo o PFTE completo	Livello di completamento PFTE2022	Quota residua da sviluppare	Corrispettivo aggiornamento
E.06 Edilizia	€ 151.838,53	70%	30%	€ 45.551,56
S.03 Strutture	€ 95.614,55	62%	38%	€ 36.333,53
IA.01 - IA.02 - IA.03 Impianti	€ 143.369,62	60%	40%	€ 57.347,85
Totale	€ 390.822,70			€ 139.232,94

precisato che tale importo comprende la maggiorazione prevista per la gestione informativa BIM l'impresa offre quale importo complessivo la somma di € 139.000,00 oltre CNPAIA ed IVA;

dato atto che, ai sensi dell'art. 7, co. 3, della L.P. 2/2016 e dall'art. 58 del d.lgs. 36/2023, l'attività di aggiornamento del PFTE è già omogenea e accessibile ed in coerenza con il principio del risultato non è suddivisibile in lotti sia per motivi di natura tecnica che di convenienza economica;

dato atto che secondo l'art. 48 co. 2 del d.lgs. 36/2023 l'affidamento di un contratto avente *“un interesse transfrontaliero certo segue le procedure ordinarie”* proprie del sopra soglia, l'Ente accerta che nel caso in oggetto la circostanza non sussiste per cui è possibile procedere tramite la procedura semplificata dell'affidamento diretto;

dato atto altresì che, ai sensi dell'art. 10 co. 8 ter della L.p. 2/2016, la prestazione in questione costituisce un valore funzionale e autonomo per le motivazioni sopra espresse, ricordando in particolare che il progetto esecutivo verrà sviluppato mediante ricorso all'Appalto Integrato per cui l'Ente ha l'onere di affidare la sola progettazione relativa al PFTE che è dunque idonea a essere utilizzata in modo autonomo dalla Provincia di Trento che gestirà la fase dell'appalto integrato e del progetto esecutivo;

visto l'art. 3 co. 1 lett. d) dell'Allegato I.1 al d.lgs. 36/2023 che definisce l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;

dato atto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 21 del d.lgs. 36/2023, le attività inerenti al ciclo di vita dei contratti pubblici devono essere gestite *“attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili”* in data 17/07/2026 attraverso la piattaforma Contracta, l'Amministrazione ha richiesto al professionista di formalizzare il suddetto preventivo, da presentare unitamente al DGUE in cui si attesta l'assenza di conflitto di interessi di cui al Piano Integrato di Attività e Organizzazione e l'inesistenza dei motivi di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023;

vista la lettera d) del comma 3 dell'art. 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 secondo cui trattandosi di *“attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale”* non è richiesta alcuna certificazione antimafia fermi restando gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136;

preso atto che è stato allegato anche il capitolato speciale d'appalto (all. 1) che non costituisce parte integrante del presente provvedimento ma che dettaglia le caratteristiche della prestazione richiesta, le modalità e i tempi di espletamento e che dovrà essere sottoscritto per accettazione dal professionista incaricato;

il servizio in questione dovrà infatti essere concluso entro 60 giorni consecutivi a partire dalla comunicazione di avvio della prestazione effettuata dal responsabile unico del procedimento onde evitare l'applicazione delle penali ivi contemplate, mentre il pagamento verrà effettuato in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica positiva della regolarità contributiva e di ogni altro eventuale adempimento normativo, a seguito dell'esito della verifica della progettazione e della validazione del progetto;

si specifica inoltre che nel capitolato speciale d'appalto è stata altresì prevista sia la possibilità di esecuzione anticipata della prestazione sia la clausola di revisione prezzi da applicarsi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva;

in data 20/07/2026 (Registro di sistema offerta n. PI286362-26), l'Ente ha quindi provveduto a visionare la documentazione necessaria all'affidamento inviata dal professionista unitamente al proprio preventivo, con un ribasso pari al 0.167%, per un ammontare netto di € 139.000,00, a cui vanno aggiunti € 5.560,00 per oneri previdenziali 4% ed € 31.803,20 per oneri fiscali al 22%, per un totale complessivo di € 176.363,20;

visto il co. 15-quater dell'art. 41 del d.lgs. 36/2023, introdotto dal d.lgs. 209/2024, secondo cui *“Per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento”*;

preso atto che, trattandosi di servizi di natura intellettuale, non sono stati previsti oneri specifici della sicurezza né costi della manodopera, in conformità a quanto disposto dall'art. 108 co. 9 del d.lgs. 36/2023;

la natura e le modalità del servizio in oggetto escludono inoltre che esso debba svolgersi in luoghi messi a disposizione dall'Amministrazione, a norma dell'art. 26, co. 3bis del d.lgs. 81/2008 per cui non è necessario elaborare il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI);

dato atto che il CCNL per dipendenti degli studi e delle attività professionali del 16/02/2024, individuato ai sensi dell'art. 11 co. 2 del d.lgs. 36/2023, in tal caso non si applica in quanto la società non ha lavoratori dipendenti da impiegare nell'esecuzione dell'appalto;

dato atto del ribasso offerto, sulla base dei contenuti, delle caratteristiche e delle tempistiche della prestazione richiesta, stante il fatto che il PFTE2022 deve essere adeguato ai fini di un appalto integrato, ex art. 44 del d.lgs. 36/2023, per cui necessita di un livello di approfondimento maggiore rispetto a quello di un PFTE standard, si considera congruo il preventivo: l'approccio per categoria come sopra meglio esplicitato appare infatti maggiormente aderente alla realtà rispetto all'applicazione di un coefficiente unico, in considerazione del diverso livello di sviluppo raggiunto dalle singole discipline nel PFTE2022, come accertato parere emesso a supporto delle valutazioni del RUP redatto dal Dirigente del Servizio opere civili dell'Agenzia Provinciale Opere Pubbliche, ing. Marco Gelmini, di cui al prot Opera n. 7417 di data 02/07/2026;

considerati i tempi ristretti sopra descritti, l'Ente in data 05/06/2026 ha utilizzato la scheda AVR della piattaforma PCP di ANAC, al fine di permettere la verifica preliminare dei requisiti generali di cui agli art. 94-98 del d.lgs. 36/2023, in capo all'operatore economico in una fase anteriore all'acquisizione del CIG, dopo aver acquisito il consenso al trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-bis, del d.lgs. 36/2023 e del Comunicato del Presidente ANAC del 16/04/2025;

dato atto che sia le verifiche in ordine all'assenza dei motivi di esclusione sia quelle riguardanti il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale, sono state concluse ai sensi degli art. 17, 94, 95, 98 e 100 del d.lgs. 36/2023;

vista la natura e la specificità dell'incarico oggetto dell'appalto, non ritenendosi né utile, né vantaggioso per l'Amministrazione la suddivisione in lotti della prestazione in oggetto e l'affidamento di parte della stessa ad un soggetto diverso, stante l'entità, la tipologia della prestazione, le responsabilità connesse e il rapporto fiduciario diretto con l'operatore economico, non è ammesso il subappalto, ai sensi dell'art. 119 co. 17 del d.lgs. 36/2023;

dato atto che, trattandosi di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 16 del capitolato speciale, in conformità a quanto disposto dai co. 1 e 4 dell'art. 53 e dall'art. 117 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria ma solamente quella definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola pari al 5% dell'importo contrattuale;

dato atto che l'operatore economico ha dichiarato i dati relativi alla propria polizza assicurativa per responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza;

visti i principi del risultato e della fiducia a cui l'Amministrazione è tenuta ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 36/23 si ritiene che l'attività istruttoria eseguita sia idonea a garantire *“la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”* in quanto permette il rispetto delle esigenze di efficienza, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa in relazione alla tipologia della prestazione e del relativo corrispettivo;

dato atto che in tema di imposta di bollo si rende applicabile quanto previsto dalla Tabella A dell'allegato I.4 del D.lgs. 36/2023 che contempla il pagamento di € 40 per i contratti aventi quale fascia di importo € => 40.000 € < 150.000 €;

verificato che l'importo contrattuale presunto non eccede la soglia di cui all'art. 50, comma 1 lett. b del D.lgs. 36/2023 che autorizza l'Ente a procedere ad *“affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;

con la presente determinazione si propone pertanto di autorizzare l'affidamento diretto dell'aggiornamento del PFTE, allo studio Nova Agenzia di Arco – C.F. e P. IVA: 02302140229 – con sede in via S. Caterina a Rovereto n. 45 nella persona dell'arch. Marco Angelini, per l'importo complessivo di € 176.363,20 IVA compresa tramite la piattaforma Contracta di approvvigionamento della pubblica amministrazione trentina;

trattandosi di ordine diretto i rapporti tra le parti, sono regolati dal capitolato d'appalto speciale, dalla disciplina peculiare sull'utilizzo della nuova piattaforma di e-procurement della Provincia autonoma di Trento, dalle disposizioni dell'ordinamento provinciale, ed in particolare la L.P. 9 marzo 2016, n. 2, la L.P. 19 luglio 1990, n. 23, dal relativo regolamento di attuazione del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg, in quanto compatibili con il D. Lgs. n. 36/2023, nonché dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana.

Si precisa infine che ai fini del pagamento del corrispettivo non si applica il decreto del Presidente

della Provincia 28 gennaio 2021 n. 2-36/Leg. in quanto così come precisato nella Circolare APAC prot. n. 0339757 dd. 11 maggio 2021 contenente le “Indicazioni operative relativamente all’attività di verifica di correttezza effettuate dall’Agenzia per gli appalti e contratti” sono esclusi dal meccanismo di verifica tutti gli ordinativi disposti sul mercato elettronico provinciale *“che non abbiano richiesto la spedizione di apposita RDO”*.

Le spese relative all'applicazione dell'articolo 5 bis della L.P. 2/2016 "Incentivi per le funzioni tecniche" riferite all'incarico in oggetto trovano copertura all'interno del Quadro economico dell'opera.

Si dà atto che ai sensi dell’art. 15 co. 3 del D.lgs. 36/2023, si individua nella persona del direttore Gianni Voltolini, il Responsabile Unico del Progetto, supportato dal Dirigente del Servizio opere civili dell’Agenzia Provinciale Opere Pubbliche, ing. Marco Gelmini, in conformità a quanto previsto dall’atto di delega, sopra menzionato, stipulato ai sensi dell’art. 7 della L.p. 26/1993.

Si dà atto infine che nel rispetto dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell’istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore” e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, il Budget economico e il Piano investimenti per il triennio 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20, di data 26 novembre 2025 e con deliberazione della Giunta Provinciale di data 23 gennaio 2026 n. 44;
- vista la I^ Variazione al Piano Investimenti 2026-2028 approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5, di data 24 aprile 2026 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 743, di data 25 maggio 2026;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti” e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- visto il Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg “Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici”;

- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;
- visto il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e ss.mm;
- visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.;
- visto il DM 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa, l’affidamento dell’incarico per l’adeguamento del PFTE (Piano di fattibilità tecnica economica), ad eccezione della relazione geologica del nuovo studentato a Trento “blocco G studentato S. Bartolameo”, sito sulla p. f. 1189 nel C.C. di Trento, al fine di renderlo conforme alle prescrizioni attualmente vigenti del d.lgs. 36/2023, come aggiornato dal d.lgs. 209/202, e dal DM 24/11/2025;
2. di affidare l’incarico di cui al punto 1) alla società Nova Agenzia di Arco – C.F. e P. IVA: 02302140229 – con sede in via S. Caterina a Rovereto n. 45 nella persona dell’arch. Marco Angelini, tramite la piattaforma Contracta di approvvigionamento della pubblica amministrazione trentina;
3. di quantificare in € 139.000,00.= oltre ad € 5.560,00 per oneri previdenziali 4% ed € 31.803,20 per oneri fiscali al 22%, per un totale complessivo di € 176.363,20.= per l’incarico di cui al punto 1);
4. di approvare il capitolato speciale d’appalto che dettaglia le caratteristiche della prestazione richiesta, le modalità e i tempi di espletamento e che dovrà essere sottoscritto per accettazione dal professionista incaricato il quale non costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all.1);
5. di quantificare in € 722,80 complessivi le spese relative all'applicazione dell'articolo 5 bis della L.P. 2/2016 "Incentivi per le funzioni tecniche" riferite all'incarico di cui al punto 2);
6. di dare atto che l’importo di cui al punto 3) e al punto 5) rientrano tra le spese del quadro economico approvato con determina n 110, del 21 maggio 2026, e trovano copertura sul Piano

Investimenti 2026-2028 alla macrovoce P2022050 “L.338/2000 – Completamento San Bartolameo – Blocco G”;

7. di liquidare e pagare il corrispettivo della prestazione in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura previo accertamento della regolare esecuzione dell’appalto, a seguito dell’esito della verifica della progettazione e della validazione del progetto e conseguentemente alla verifica positiva della regolarità contributiva e di ogni altro adempimento normativo.

IL DIRETTORE
dott. Gianni Voltolini

n. all. 1:

RAGIONERIA VISTO
Esercizio 2026

LA RAGIONERIA
